

# **Albo on-line: regole tecniche, profili giuridici e organizzativi**

**Avv. Fabio Trojani**  
**[www.studiotrojani.it](http://www.studiotrojani.it) – [fabio@studiotrojani.it](mailto:fabio@studiotrojani.it)**

# Obiettivi

- Esaminare quadro normativo in tema di pubblicità legale
- Fornire soluzione ai quesiti in tema di modalità di gestione dell'albo online
- Approfondire criticità del sistema di pubblicazione di atti on-line
- Esaminare regole tecniche e bozza di regolamento

# Art. 32 legge 69/2009

## Comma 1

A far data dal **1° gennaio 2010**, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

## Comma 2.

Dalla stessa data del **1° gennaio 2010**, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

## Comma 5

A decorrere dal **1° gennaio 2011** e, nei casi di cui al comma 2, **dal 1° gennaio 2013**, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

# Publicità e accessibilità

**pubblicità**



conoscibilità degli atti e dei dati  
su iniziativa della P.A.

**accessibilità**



conoscibilità delle informazioni  
e degli atti e dei documenti su richiesta



aree ad accesso  
selezionato

# La pubblicità legale

La pubblicazione dell'atto impugnato in appositi albi, quando sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e vale, di per sé, ad integrare gli estremi della presunzione assoluta (ed invincibile) di conoscenza erga omnes, con la conseguenza che il termine per impugnare le relative determinazioni decorre, per i soggetti ivi non espressamente nominati, dall'ultimo giorno della loro pubblicazione.

La presunzione assoluta di conoscenza, per gli atti generali soggetti a forme di pubblicità legale, è giustificata dall'esigenza di soddisfare il preminente interesse pubblico alla certezza ed alla stabilità delle delibere rivolte ad una pluralità indistinta di destinatari, che resterebbe, altrimenti, pregiudicato dall'applicazione del criterio, oltremodo incerto nonché esposto a strumentalizzazioni ed abusi, della piena conoscenza del provvedimento da parte dei soggetti che intendono contestarlo in giudizio.

Cons. Stato, Sez. IV, 26/04/2006, n. 2287

# Obblighi e valore della pubblicità telematica

art. 54, comma 4-bis d. lgs. 82/2005 - CAD

La pubblicazione telematica produce effetti di  
pubblicità legale nei casi e nei modi  
espressamente previsti dall'ordinamento


# La pubblicazione delle delibere – art. 124 d. lgs. 267/2000

- Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni

# Art. 10 Testo Unico Enti Locali

- tutti gli atti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati ...
- il regolamento assicura:
  - ai cittadini il **diritto di accesso agli atti amministrativi**
  - **informazione sullo stato degli atti e delle procedure**
  - il **diritto di accedere alle informazioni** di cui è in possesso l'amministrazione

# Scopo della pubblicazione degli atti



# Obbligo di pubblicazione delle determinazioni

La pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola "deliberazione" "ab antiquo" sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli Enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante (V. Corte cost. nn. 38 e 39 del 1°.6.1979 e Cons. di Stato, sez. IV, n. 1129 del 6.12.1977).


Cons. Stato, Sez. V, 15/03/2006, n. 1370

# Nuovo codice processo amministrativo – d. lgs. 104/2010


Art. 41, c. 2

“Il ricorso deve essere notificato ... entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.


# Architettura albo pretorio telematico



Archivio atti in corso di pubblicazione



Archivio deposito – ricerca atti



Archivio oblio

# Problematiche specifiche

- Formato dei file da pubblicare
- Uso della firma digitale
- Possibilità di compresenza tra albo on-line e albo cartaceo
- Individuazione delle responsabilità
- Tenuta e compilazione registro delle pubblicazioni
- Attestazione avvenuta pubblicazione
- rispetto obblighi e regole codice della privacy

# Problemi di compatibilità tra art. 32 legge 69/2009 e CAD

- Art. 89 d. lgs. 82/2005 (CAD)
  - art. 40, c. 4 CAD
- “Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei”.

# Definizioni bozza DPCM Anorc

- Referta di avvenuta pubblicazione (“relata”): attestazione di avvenuta pubblicazione di un documento all’albo rilasciata da un pubblico ufficiale
- Segnatura della pubblicazione all’albo on-line: insieme di metadati contenente il numero di registrazione, la data di registrazione, la data iniziale e la data finale di pubblicazione, l’oggetto, l’impronta del documento o dei documenti, la denominazione dell’ente e dell’AOO

# Azioni – adempimenti per le PA

1 - art. 4, c. 2 – Determinazione modalità tecniche e organizzative nel manuale di gestione dei documenti

2 - art. 4, c. 5 – Disciplina della pubblicità legale

## (segue) – azioni / adempimenti

3 – art. 6, c. 1 – individuazione responsabilità dei dirigenti o loro delegati:

- redazione documenti da pubblicare;
- pubblicazione dei documenti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti;
- conservazione del repertorio dell'albo online e dei documenti pubblicati;

(segue) – azioni / adempimenti

4 – art. 10, c. 2 – individuazione con provvedimento espresso dell'elenco dei documenti soggetti a pubblicazione

## (segue) – azioni / adempimenti

6 – art. 15, c. 1 – previsione modalità tecniche ed organizzative che garantiscano, attraverso i propri sistemi informatici, il ritiro automatico dei documenti dall'albo on-line

7 – art. 18, c. 1 – descrizione nel manuale di gestione delle modalità di gestione e conservazione del repertorio dell'albo on-line e dei documenti pubblicati

## (segue) – azioni / adempimenti

- 8 – art. 19, c. 1 – individuazione formati dei file idonei alla pubblicazione dei documenti, in armonia con quanto stabilito dell'art. 68, c. 4 CAD
- 9 – art. 20, c. 1 – individuazione, in armonia con l'elenco formati art. 68, c. 4 CAD, dei formati idonei alla conservazione a lungo termine dei documenti pubblicati

## (segue) – azioni / adempimenti

10 – art. 20, c. 4 – garanzia della conservazione a lungo termine dei documenti digitali pubblicati e delle referte di pubblicazione nei rispettivi fascicoli; mantenimento nel tempo della prova della loro autenticità, integrità, immutabilità e intelligibilità

11 – art. 21, c. 1 – utilizzo repertorio di emergenza

# Diritto alla protezione dei dati personali

- Diritto al controllo sul trattamento dei dati svolto da altri
- Diritto all'autodeterminazione informativa
- Diritto non disponibile

# Divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute

- art. 22, comma 8 codice privacy
- art. 65, comma 5 codice privacy: Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
- art. 68, comma 3 codice privacy: Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

# Principio di necessità

## Art. 3 codice privacy

I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

# Finalità e proporzionalità

- **Principio di finalità:** i dati devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi
- **Principio di proporzionalità:** i dati devono essere pertinenti, non eccedenti e completi rispetto alle finalità

# Principio di indispensabilità

## Art. 22 codice della privacy:

- comma 3: I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa
- comma 5: i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi

# Tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti

- Redazione atto: nel rispetto dei principi di finalità, proporzionalità e adeguatezza
- Atto da pubblicare (motivazione ex art. 11 e 22, c. 8 codice privacy):
  - atto contenente motivazione (art. 3 legge 241/90) con in allegato i dati personali
  - utilizzo di omissis
  - utilizzo di forme di protezione (iniziali degli interessati, cifratura dati oggettivi)

# Modalità di pubblicazione di atti

- Integralmente
- Per estratto
- Avviso di adozione di un atto

# Criteri per la protezione dei dati

- Cifratura dell'identità dell'interessato – iniziali nome e cognome
- Omissis – al fine di tutelare i dati oggettivi
- Allegato riservato – parte integrante e sostanziale dell'atto, ma esclusa la pubblicazione previo richiamo agli articoli 11 e 22 del codice privacy

# Schema regolamento albo-online

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Architettura dell'albo on-line

Art. 3 – Competenze e responsabilità

Art. 4 – Finalità della pubblicazione e tipologie di atti soggetti a diffusione

Art. 5 – Pubblicazione da parte di terziù

Art. 6 – Modalità e tempi di pubblicazione

Art. 7 – Criteri per la protezione dei dati personali

Art. 8 – Entrata in vigore